

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**Sezione SESTA CIVILE**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

**ACQUIRENTI****ATTORI****Contro****BANCA****FALLIMENTO SOCIETÀ, contumace****CONVENUTI****CONCLUSIONI**Per **ACQUIRENTI**

Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge,

In via principale: accertato e dichiarato che l'operazione di cui al contratto del OMISSIS integra gli estremi della truffa contrattuale essendo frutto del dolo di un contraente ai danni dell'altro, ciò che vale a viziare il consenso alla stipulazione del contratto secondo quanto disposto dagli art. 1427 c.c., 1429 n. 2 c.c. e 1439 c.c., per l'effetto dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi e per gli effetti degli art. 1441 ss. c.c., e condannare le odierne convenute, entrambe in persona dei rispettivi rappresentati pro tempore, a restituire agli **ACQUIRENTI**, l'importo pagato per l'acquisto dei preziosi (€ 5.707,00), oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento ad oggi, oltre il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dagli stessi subiti ai sensi dell'art. 2059 c.c., posto che la condotta delle odierne parti convenute integra gli estremi di un reato, da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

In linea istruttoria: Si chiede fin da ora ammettersi CTU diretta a verificare il valore dei preziosi al momento dell'acquisto degli stessi nonché il loro valore attuale, anche per verificare l'insita pericolosità dell'operazione, nonché prove orali per interpellato e testi sulle circostanze tutte dedotte nell'ambito del presente atto, con prefiggendo termine per l'indicazione della lista testimoniale. Con vittoria delle spese del grado diritti ed onorari di causa, maggiorazione del 15%, IVA e CPA sugli imponibili come per Legge".

Le presenti conclusioni devono ritenersi integrate dalle istanze tutte, anche in linea istruttoria, dedotte nell'ambito delle memorie ex art. 183, 6° colma n. 1, 2 e 3 c.p.c. depositate nell'ambito della causa interrotta, rispettivamente depositate il 5/12/2018, 14/1/2019 e 4/2/2019 (le terze memorie sono state altresì depositate il 10/9/2019).

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove introdotte da parte convenuta opposta.

Per **BANCA**

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 2850 del 29 ottobre 2019*

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione: in via preliminare:

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di BANCA nella titolarità del diritto fatto valere da ACQUIRENTI nei confronti di BANCA, per le ragioni esposte in atti; nel merito:

- rigettare tutte le domande formulate da ACQUIRENTI nei confronti di BANCA, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;

in ogni caso:

- condannare ACQUIRENTI in via solidale tra loro a rifondere a favore di BANCA le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

### **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

ACQUIRENTI agiscono nei confronti di SOCIETÀ e di BANCA allegando di avere acquistato da SOCIETÀ (dichiarato fallito nel corso del giudizio; la causa è stata riassunta a opera degli attori nei confronti del fallimento) tramite l'operato della Banca dei diamanti di valore inferiore alla metà del loro prezzo d'acquisto, per effetto di un'operazione truffaldina e gravemente ingannevole, e chiedono pertanto l'annullamento del contratto, la restituzione del corrispettivo e il risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c.

La domanda degli odierni attori, per come articolata entro la fase di trattazione (ossia fino alla prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.), non può essere accolta.

Gli attori espongono a sostegno delle loro ragioni il fatto che la BANCA, in occasione del collocamento dei diamanti, avrebbe agito quale intermediario finanziario (pag. 2 citazione) e di seguito che nella fattispecie della vendita sono rinvenibili tutti gli estremi di fattispecie del reato di truffa contrattuale (pag. 7). L'impostazione della causa, specie in base all'ultima allegazione, è univocamente sviluppata nelle conclusioni: accertare la truffa contrattuale, annullare il contratto ex artt. 1427, 1429 n. 2 e 1439 c.c. e condannare alla restituzione e al risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c.

Tali conclusioni non sono modificate nella prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., ove si registra un fugace accenno al fatto che *"anche quando si volesse ritenere di aderire ad una simile visione [ossia, di attività di intermediazione finanziaria] ciò non esimerebbe affatto la banca "mera segnalatrice" dalle più rigorose verifiche circa l'adeguatezza degli investimenti e dei prodotti da essa segnalati."* Si tratta di una prospettiva troppo generica per alterare le ragioni poste a base della domanda, come dimostra il fatto, si ripete, che le conclusioni restano invariate. In altri termini, non si fuoriesce, neppure tramite la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. (impregiudicato il problema di una variazione della causa petendi in tale sede) dall'impostazione delineata in sede di conclusioni. Resta quindi esclusa la possibilità di analizzare la responsabilità della banca ad altro titolo, quale per es. il suo status professionale e l'affidamento che la stessa induce sui terzi in merito ai prodotti collocabili suo tramite (si tratta della prospettiva ex artt. 1173 e 1218 c.c. evocata in sede di comparsa conclusionale).

Ciò premesso, occorre subito ritenere che non si possa parlare, in riferimento all'acquisto di diamanti, di collocazione di valori o strumenti finanziari, trattandosi al contrario di beni aventi un valore intrinseco, dipendente in tutto e per tutta dalla loro materialità: requisito all'evidenza insussistente in relazione agli strumenti finanziari.

Ipotizzare invece la truffa contrattuale impone di dare rilievo allo stato soggettivo del dolo, che deve essere proprio di colui che ha determinato l'acquisto del diamante, ossia (per come emerge dalla narrazione degli attori) della responsabile ufficio titoli della filiale, dott.ssa OMISSIS. In capo alla stessa, occorre provare l'intenzione di ingannare gli

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 2850 del 29 ottobre 2019*

acquirenti/odierni attori con la consapevolezza di offrire loro un prodotto di valore ben inferiore.

Ora, i capitoli di prova articolati non consentono di ritenere provato tale aspetto quale stato psicologico effettivamente sussistente al momento della proposta in capo alla dott.ssa OMISSIS. Varie potevano essere gli stati psicologici della medesima: dall'ignoranza sull'effettivo valore del bene alla consapevolezza di un valore in termini indeterminati e in ipotesi e grosso modo corrispondenti a quelli della somma investita, dalla convinzione di rispondenza del valore del gioiello a quest'ultima somma, alla consapevolezza di un discostamento tra i due valori oscillante in modo più o meno determinato.

A prescindere da quali di questi stati psicologici sia necessario e sufficiente a integrare l'invocata truffa, e sul piano contrattuale il dolo, il punto è che nessuno dei capitoli articolati consente di fare luce su questi aspetti.

Né vale a integrare la prova richiesta, sotto questo profilo, l'eventuale riscontro di pratiche commerciali scorrette: concetto compatibile con quello di colpa, in primo luogo, e in secondo luogo non automaticamente riferibile (ove lo si intenda connotato da dolo) a ogni dipendente della banca tramite la quale è stato stipulato il contratto in esame.

Consegue il rigetto della domanda.

Spese pari a € 4835,00; tale compenso viene determinato avuto riguardo al valore effettivo della domanda e tenuto conto della modestia della fase istruttoria.

Oltre al compenso, sono altresì dovute le spese generali (come previste per legge) e il contributo c.p.a. L'i.v.a. è dovuta, in quanto se pure soggetto passivo d'imposta, parte vittoriosa ha agito nell'ambito di un'attività c.d. esente (ex art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972), e pertanto l'imposta, quale costo, le è dovuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta

**RESPINGE**

Le domande di ACQUIRENTI

**CONDANNA**

ACQUIRENTI in solido tra di loro al pagamento in favore di BANCA di € 4.835,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 29 ottobre 2019

Il Giudice  
dott. Claudio Antonio Tranquillo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*